



## **COMUNE di PONTOGLIO**

(Provincia di Brescia)

*Area Tecnica e Gestione del Territorio*

# **REGOLAMENTO MERCATO ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO E VINTAGE**

(Approvato con deliberazione di C.C. N. 18 del 30.11.2020)

### **ART. 1 TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE**

1. il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i., delle attività a rilevanza locale appartenenti alla tipologia “mercati di antiquariato, collezionismo e vintage”;
2. l'iniziativa ha lo scopo di valorizzare il territorio ed incrementare le presenze turistiche attraverso l'organizzazione e la promozione di mercati straordinari di prodotti dell'antiquariato, del modernariato, dell'artigianato, del collezionismo, dell'ingegno e cose usate nella corretta coesistenza con le altre forme di commercio sia in sede fissa che sulle aree pubbliche e tenuto conto della differente incidenza delle attività secondo il settore e la tipologia di appartenenza.

### **ART. 2 FORME DI GESTIONE**

1. l'amministrazione Comunale organizza tale mercato in economia o affidando la gestione dei servizi connessi completamente o in parte a terzi.

### **ART. 3 GESTIONE ESTERNALIZZATA**

1. qualora la gestione della manifestazione venga affidata in tutto o in parte a soggetti esterni, questi ultimi dovranno rientrare in una delle seguenti tipologie:
  - associazioni di categoria di commercianti;
  - associazioni culturali, turistiche, ricreative, comunque senza scopo di lucro;
  - enti di terzo settore di tipo associativo iscritte al Registro obbligatorio, previsto dalla normativa in vigore;
  - imprese private nel cui oggetto sociale siano implicite le attività di commercio su aree pubbliche o promozione di attività culturali e/o similari;
2. la gestione esternalizzata oggetto del presente articolo comporta la stipula di apposito accordo ed il trasferimento degli obblighi del presente regolamento in capo al soggetto gestore;
3. nell'ipotesi di gestione diretta, la selezione delle domande avviene in base a criteri definiti con apposito atto della giunta comunale.

### **ART. 4 CARATTERISTICHE**

1. il mercato si svolge nel parcheggio di via Fleming-Vicolo Banzolini, identificando secondo necessità gli spazi utilizzabili per l'esposizione in apposita planimetria, che diventa parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
2. per esigenze di pubblico interesse, viabilità, pubblica sicurezza o per causa di forza maggiore o per sovrapposizione delle giornate di svolgimento del mercato con le fasi di allestimento o di realizzazione di altre manifestazioni o altri eventi comunali, potranno essere introdotte con atto amministrativo motivate modifiche relativamente alla localizzazione ed alla data di svolgimento.



## **COMUNE di PONTOGLIO**

(Provincia di Brescia)

Area Tecnica e Gestione del Territorio

### **ART. 5 PARTECIPANTI**

1. possono partecipare alla mostra mercato i commercianti autorizzati su area pubblica;
2. possono partecipare alla mostra mercato gli operatori non professionali (hobbisti);
3. in appendice ai mercati sono ammessi espositori di proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo di cui all'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i., diverse dalle lavorazioni artistiche e tradizionali di carattere artigianale, che svolgono l'attività in forma abituale e professionale;
4. gli operatori professionali, qualora pongano in vendita cose antiche ed usate non di valore esiguo, devono essere in possesso della presa d'atto prescritta dall'articolo 247 del R.D. 06.05.1940 n. 635 e successive modifiche.

### **ART. 6 VINCOLI MERCEOLOGICI**

1. nel mercato possono essere esposti e venduti esclusivamente oggetti di antiquariato, d'epoca, di modernariato e usati appartenenti ai seguenti generi merceologici: arredi, mobili, opere di pittura, scultura e grafica o articoli di collezionismo o oggetti di antichità o di interesse storico archeologico, porcellane, cristallerie, numismatica e filatelia o stampe e cartoline, altri documenti di stampa, articoli di carta in genere o atlanti e mappe o manoscritti ed autografi o strumenti ottici, strumenti musicali, grammofoni, dischi, altri strumenti di riproduzione sonora e comunicazione o tappeti, stuoie, vestiario ed accessori di moda vintage, arazzi o militaria ed onorificenze o altri piccoli oggetti per collezionismo diffuso;
2. è vietata la vendita o l'esposizione di armi o esplosivi;
3. gli hobbisti non possono vendere reperti storici ed archeologici, materiali provenienti da smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, materiale archivistico avente più di cinquanta anni.

### **ART. 7 LUOGO, GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

1. il mercato si svolge nel parcheggio di via Fleming-Vicolo Banzolini;
2. giorno e orario verranno determinati con apposito atto da parte della Giunta Comunale.

### **ART. 8 ALLESTIMENTO E OCCUPAZIONE DELLE AREE**

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato in modo decoroso e senza arrecare danno o pericolo a cose o a persone;
2. l'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o a terzi;
3. l'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici o ambientali. Restacomunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.



## **COMUNE di PONTOGLIO**

(Provincia di Brescia)

*Area Tecnica e Gestione del Territorio*

### **ART. 9 UTILIZZO DEL MEZZO**

1. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione a meno che non siano parte integrante della struttura espositiva.

### **ART. 10 MODALITA' DI RECESSO**

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni;
2. sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:
  - a. in caso di gravi impedimenti familiari debitamente motivati;
  - b. per cessazione dell'attività;
  - c. per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione;
3. l'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite lettera protocollata al Comune o PEC o comunicazione equivalente al soggetto gestore dei servizi, con congruo preavviso di almeno 30 giorni.

### **ART. 11 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. Ogni espositore è tenuto al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e dell'eventuale fornitura di energia elettrica;
2. in caso di gestione esternalizzata, ogni espositore inoltre dovrà versare una quota di partecipazione al soggetto gestore per i servizi svolti per l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (ad esempio: noleggio gazebo, spese per la comunicazione, fornitura di materiale che dia uniformità d'immagine al mercato, ecc..).

### **ART. 12 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve conferire in proprio tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività. L'area dovrà essere lasciata sgombra e pulita;
2. ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal regolamento di igiene urbana.

### **ART. 13 ATTIVITA' COLLATERALI**

1. All'interno del mercato possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;
2. in tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori di altri settori la cui attività sia consona alle caratteristiche del mercato dell'iniziativa particolare.

### **ART. 14 SANZIONI**

1. per le sanzioni alla disciplina del commercio sulle aree pubbliche si fa totale riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 27 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.;



## **COMUNE di PONTOGLIO**

**(Provincia di Brescia)**

*Area Tecnica e Gestione del Territorio*

2. nei casi di occupazione abusiva in spazi ed aree pubbliche durante l'esposizione, la vendita o scambio delle merci, effettuate senza la prescritta autorizzazione si procede ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.;
3. per qualsiasi altra tipologia di illecito contenuta nel presente regolamento comunale e non espressamente punita con sanzioni previste dalla legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100,00 ad euro 1000,00;
4. per le violazioni di cui al presente regolamento l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è la Polizia Locale. Alla stessa Autorità sono inoltrati scritti difensivi;
5. il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
6. in caso di più violazioni del presente regolamento, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la sospensione della partecipazione al mercato.

